



**Città
metropolitana
di Milano**

Fascicolo 1.6\2021\3



REGOLAMENTO _____ PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA METROPOLITANA

(Ai sensi dell'art.27, comma 2, dello Statuto metropolitano)

Adottato dalla Conferenza Metropolitana dei Sindaci in data 16 dicembre 2021
con deliberazione n. 3/2021 repertorio generale

Art.1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, in attuazione della L. 56/2014 e dello Statuto metropolitano, disciplina il funzionamento, i lavori e l'attività della Conferenza Metropolitana dei Comuni della Città Metropolitana di Milano.

Art.2

Composizione

1. La Conferenza Metropolitana è composta da tutti i Sindaci della Città Metropolitana di Milano.
2. La partecipazione ai lavori della Conferenza Metropolitana è riservata ai Sindaci in carica, che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, possono delegare a partecipare alla Conferenza, in loro sostituzione, i rispettivi Vice Sindaci. La delega deve risultare da atto scritto e deve essere depositata all'atto della registrazione della presenza.

Art.3

Sede

1. La Conferenza Metropolitana si riunisce presso la sede istituzionale dell'Ente o in sede diversa, purchè nell'ambito del territorio metropolitano.
2. Al fine di facilitare la più ampia partecipazione dei Comuni alla determinazione dell'indirizzo politico città metropolitana, il Sindaco metropolitano può convocare la Conferenza Metropolitana anche per articolazioni territoriali, corrispondenti alle zone omogenee individuate, funzionali al processo di consultazione.
3. I componenti della Conferenza metropolitana possono essere consultati anche telematicamente per l'assunzione di pareri e opinioni.
4. Ai fini della validità della seduta in modalità videoconferenza, è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco ed al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea, e la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri.

Art. 4

Organi della Conferenza metropolitana

1. Il Presidente della Conferenza Metropolitana è il Sindaco metropolitano.
2. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza Metropolitana, ne definisce l'ordine del giorno e disciplina l'ordine dei lavori.
3. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le funzioni inerenti la conduzione dei lavori della Conferenza Metropolitana sono svolte dal Vice Sindaco metropolitano, ed in sua assenza dal componente più anziano d'età tra i presenti.
4. E' istituito l'Ufficio di Presidenza della Conferenza Metropolitana composto dal Presidente, dal Vice Sindaco metropolitano, e dai Sindaci che, per ciascuna zona omogenea, assicurano le funzioni di coordinamento.
5. L'Ufficio di Presidenza è presieduto e convocato dal Presidente e svolge attività di programmazione dei lavori della Conferenza Metropolitana, svolgendo i seguenti compiti: a) esamina in via preliminare le proposte di deliberazione e predispone le bozze di pareri di competenza della Conferenza Metropolitana; b) attua ogni iniziativa per consentire ai componenti un'adeguata informazione su atti e documenti; c) promuove incontri e riunioni in merito a iniziative e proposte di provvedimenti relative a forme di collaborazione tra i Comuni. Il segretario generale assiste l'ufficio di Presidenza e provvede alla redazione dei relativi verbali.

Art.5

Funzioni

1. La Conferenza Metropolitana, ai sensi dell'art. 1, commi 8 e 9, della legge 7 aprile 2014 n. 56 svolge le funzioni previste dalla legge ed ha poteri propositivi, consultivi e di controllo ai sensi dello Statuto.

Art.6

Convocazione e funzionamento della Conferenza metropolitana

1. La Conferenza Metropolitana è convocata dal Sindaco metropolitano con un preavviso di almeno 5 giorni interi e liberi prima dell'adunanza; In caso di motivata urgenza il termine di preavviso è ridotto a 3 giorni. L'avviso di convocazione è inviato esclusivamente per via telematica a mezzo PEC all'indirizzo del Comune presso il quale i componenti esercitano le

funzioni di Sindaco. Alla convocazione sono allegati l'Ordine del Giorno con l'elenco degli argomenti da trattare ed i relativi atti. La convocazione e l'ordine del Giorno sono pubblicati sul sito internet www.cittametropolitana.milano.it ; una copia in formato cartaceo è depositata presso la Segreteria Generale. La Conferenza Metropolitana non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

2. Partecipano alla Conferenza metropolitana, in qualità di osservatori con diritto di parola e senza diritto di voto, i Presidenti delle zone dotate di autonomia amministrativa del comune capoluogo. Su invito del Presidente, ed ai soli fini dell'espressione del parere sul Piano territoriale metropolitano, partecipano altresì alla Conferenza metropolitana i presidenti degli enti gestori delle aree regionali protette i cui territori di competenza ricadono anche parzialmente nel territorio metropolitano.

3. La Conferenza è convocata dal Sindaco metropolitano almeno tre volte all'anno. Il Presidente è tenuto a convocare la Conferenza Metropolitana anche quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. La domanda, sottoscritta da tutti i richiedenti con la chiara e dettagliata indicazione degli argomenti da trattare, è presentata al Presidente a mezzo posta elettronica certificata. La Conferenza Metropolitana è convocata entro 20 giorni dalla data di assunzione della domanda al Protocollo generale dell'Ente inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

4. Qualora dopo un'ora da quella prevista per l'inizio della seduta non sia presente il quorum strutturale di cui al successivo comma 5, automaticamente, la Conferenza Metropolitana è validamente costituita in seconda convocazione purchè sia garantita la presenza di cui al successivo comma 6;

5. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente calcolata al 31/12 dell'anno precedente.

6. Le sedute di seconda convocazione sono valide con la presenza del 30% dei Comuni compresi nella città metropolitana rappresentanti il 40% della popolazione complessivamente residente calcolata al 31/12 dell'anno precedente.

7. Concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua alla Conferenza Metropolitana le eventuali proprie comunicazioni. Inizia, quindi, la discussione delle proposte iscritte nell'ordine del giorno. Terminata la illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, secondo l'ordine di

prenotazione. Nella trattazione di uno stesso affare ciascun componente può parlare due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque minuti e solo per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore. I termini di tempo sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo e al rendiconto, alle deliberazioni concernenti lo statuto e la pianificazione territoriale.

8. Ciascun componente può proporre eventuali emendamenti. Gli emendamenti devono essere sottoscritti e depositati all'ufficio di segreteria prima dell'inizio della votazione e sono posti in votazione prima della votazione della proposta cui si riferiscono.

9. Le delibere della Conferenza Metropolitana relative all'adozione del regolamento per il funzionamento dell'assemblea e sue modifiche, sono assunte con i voti favorevoli che rappresentino la maggioranza assoluta dei propri componenti, a mente dell'art.27 dello Statuto.

10. Le delibere della Conferenza Metropolitana relative all'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche, all'espressione del parere di competenza sugli schemi di documento unico di programmazione, bilancio di previsione e di rendiconto, sul piano strategico, sul piano territoriale metropolitano, e in ordine alla costituzione di zone territoriali omogenee sono assunte con i voti favorevoli che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione residente.

11. In ogni altra materia, salvo diverse previsioni dello Statuto, le delibere della Conferenza Metropolitana, sono assunte con i voti favorevoli della maggioranza dei comuni presenti e della popolazione rappresentata. Ai fini del presente comma gli astenuti mentre si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza non si computano tra i votanti.

12. La presenza dei sindaci alla seduta è attestata dalla firma dei medesimi, con l'indicazione dell'ora in cui viene apposta, sull'apposito registro, vidimato dal Presidente e dal Segretario generale. Ciascun componente è, inoltre, tenuto ad apporre la firma e l'ora quando intenda abbandonare definitivamente i lavori della seduta prima del termine.

13. Il voto è sempre personale e non sono ammesse deleghe ad altri sindaci. A ciascun componente sono attribuiti un voto per il Comune che rappresenta e tanti voti quanti sono i residenti dello stesso Comune.

14. Le votazioni sono di norma effettuate in modo palese con una delle seguenti modalità: a) per appello nominale, b) per alzata di mano, c) mediante dispositivo elettronico. Il Presidente, dopo aver chiarito il significato del "Si" e del "No", invita il Segretario generale a procedere con le operazioni di voto. La votazione segreta si svolge per mezzo di schede.

L'accertamento dell'esito della votazione spetta al Presidente con l'assistenza di quattro scrutatori, individuati ad inizio di seduta tra i componenti presenti, e del Segretario Generale, della quale viene fatta menzione nel verbale della seduta. Al termine dello scrutinio, il Presidente proclama l'esito della votazione sulla base dell'accertamento eseguito. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta all'Assemblea solo in una adunanza successiva.

I componenti la Conferenza metropolitana, durante le sedute in videoconferenza, votano, di norma, per appello nominale. Il Presidente, con l'assistenza del Segretario, accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza e proclama il risultato di ogni votazione.

Quando è richiesto il voto segreto i componenti la Conferenza metropolitana esprimono il proprio voto tramite apposito sistema informatico, che prevede, per ciascun avente diritto al voto, l'accesso con credenziali personali.

Art.7

Partecipazione del Vice Sindaco metropolitano e dei consiglieri

1. Il Vice Sindaco metropolitano qualora non ricopra anche la carica di Sindaco non prende parte alle votazioni. I consiglieri metropolitani che non rivestano la carica di sindaco partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto.

Art.8

Partecipazione e compiti del Segretario Generale

1. Alle sedute della Conferenza Metropolitana partecipa il Segretario Generale della Città metropolitana. Il Segretario Generale: a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti; b) tiene nota dei componenti presenti e assenti; c) coadiuva il Presidente per garantire il regolare svolgimento dei lavori; d) redige i processi verbali delle sedute.

2. Per l'adempimento delle sue mansioni, può farsi coadiuvare, dal personale dell'ente.

3. Nei casi in cui il Segretario Generale sia assente o impedito o si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge, le sue funzioni sono svolte dal Vice Segretario Generale.

Art.9

Processo verbale delle sedute

1. Il Segretario Generale redige, con l'ausilio del personale di segreteria, il verbale delle sedute della Conferenza Metropolitana, con il quale si documenta la seduta e si attestano le decisioni prese.
2. Il verbale contiene: a) il luogo, il giorno e l'ora di inizio della seduta; b) l'indicazione nominativa dei componenti presenti; c) la sintesi succinta dell'andamento della seduta e della discussione; d) gli atti e le deliberazioni assunte; e) il numero dei voti favorevoli e contrari su ogni proposta, con i nominativi dei contrari, il numero e il nome degli astenuti e l'indicazione dei componenti allontanatisi dall'aula; f) le modalità di svolgimento, pubbliche o segrete, delle sedute e la forma delle votazioni.
3. Ogni componente ha diritto di far attestare nel verbale il suo voto ed i motivi del medesimo, nonché di far inserire le proprie dichiarazioni, dandone previa lettura all'assemblea e depositando il testo all'ufficio di segreteria.
4. Il processo verbale viene pubblicato nella apposita sezione del sito web www.cittàmetropolitana.milano.it per almeno 15 giorni; una copia viene depositata presso la Segreteria generale.

Art.10

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della Assemblea sono pubbliche tranne che nelle ipotesi in cui si debba esprimere giudizi e valutazioni relative a persone.
2. Il pubblico assiste alla seduta in un'apposita area riservata della sala. Il pubblico assiste in silenzio astenendosi da manifestazioni di approvazione o disapprovazione anche con l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa arrecare disturbo al regolare svolgimento delle sedute.
3. Ai rappresentanti degli organi di informazione è riservato un apposito spazio.
4. In caso di seduta in videoconferenza sono assicurate le riprese audiovisive della seduta a cura dell'Ente e la diffusione in streaming, ovvero la messa a disposizione della videoregistrazione sul sito dell'Ente.

Art.11

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al regolamento sul funzionamento del Consiglio metropolitano, se ed in quanto applicabile.

Art.12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo dell'ente.